



GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

ESTRATTO DA: PROCEEDO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 08/12/2011

=====

ADDESSO SI CONVOCA LA SEDUTA DELLA GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO, IN DATA 08/12/2011, PRESSO IL PALAZZO REGIONALE, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212, ROMA, SI E' FORMATA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

BOLOGNINI	Renata	Presidente	FORTE	Aldo	Messineo
CIACCHETTI	Antonio	Vicepresidente	LOLLORIGIDA	Francesco	"
ARNANI	Fabio	Assessore	MALCOTTI	Luca	"
BONANNI	Angela	"	YATTEI	Marco	"
BONANNI	Giuseppe	"	SANTINI	Fabiana	"
BONANNI	Emmanuel	"	SENTINELLI	Gabriello	"
BONANNI	Sterano	"	ZAPPALÀ	Stefano	"
DI SANANTONIO	Piero	"	ARZZA	Maria	"

ASSISTENTE AL SEGRETARIO: Paolo IACONIS

***** OMISIS *****

ASSENTI: CIACCHETTI - BONANNI - FORTE - ZAPPALÀ

DELIBERAZIONE N. 361

Oggetto:

Autorizzazioni generali per le emissioni in atmosfera. Modifiche alla D.G.R. n. 778 del 24/10/2008, in attuazione delle modifiche apportate dal d.lgs. 149/2010 ai par. 2 e 3, dell'art. 171 e alla parte II dell'art. 17, alla parte quinta del d.lgs. 149/2010.



Oggetto: Autorizzazioni generali per le emissioni in atmosfera. Modifiche alla D.G.R. n. 776 del 24/10/2008, in attuazione delle modifiche apportate dal d.lgs. 128/2010 ai commi 2 e 3, dell'articolo 272 e alla parte II dell'allegato IV, alla parte quinta del d.lgs. 152/2006.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore all'Ambiente e Sviluppo Sostenibile:

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la l.r. 18 febbraio 2002 n. 6 e successive modificazioni;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale del 6 settembre 2002 n. 1 e successive modificazioni;

VISTA la l.r. del 20 novembre 2001 n. 25, "Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione";

VISTA la parte V del d.lgs. n. 152 del 3/04/2006 "norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera" come modificata dal d.lgs. 128 del 29 giugno 2010;

VISTO l'articolo 112, della legge regionale n. 14/99, con il quale vengono delegate alle Province le funzioni e i compiti amministrativi in materia di inquinamento atmosferico;

VISTA la D.C.R. n. 66 del 10 dicembre 2009, relativa all'approvazione del Piano per il Risanamento della Qualità dell'Aria;

VISTA la D.G.R. del 5 settembre 1996, n. 7104 "Direttiva alle amministrazioni provinciali in materia di prevenzione e controllo dell'inquinamento atmosferico ai sensi della legge regionale n. 48/89";

VISTA la D.G.R. n. 776 del 24/10/2008 con la quale veniva attivata la procedura semplificata di autorizzazione generale per gli impianti e le attività di cui all'articolo 272, comma 2, elencate alla parte II dell'allegato IV alla parte V del d.lgs. 152/2006;

CONSIDERATO che alla parte V del d.lgs. 152/2006 modificato dal d.lgs. 128/2010, ai fini delle autorizzazioni viene introdotta la parola stabilimento al posto di impianto e



pertanto le autorizzazioni alle emissioni in atmosfera sono riferite allo stabilimento ove, in modo stabile sono presenti uno o più impianti e/o una o più attività;

CONSIDERATO che al comma 2 dell'art. 272 del d.lgs. 152/06 e s.m.i. viene confermata la possibilità da parte dell'autorità competente di adottare autorizzazioni a carattere generale e prevedere appositi modelli semplificati, relative a ciascuna singola categoria, nelle quali sono stabiliti i valori limite di emissione, le prescrizioni, anche inerenti alle condizioni di costruzione o di esercizio e i combustibili utilizzati, i tempi di adeguamento, i metodi di campionamento e di analisi e la periodicità dei controlli;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 271, commi 4, 5 e 7, del suddetto decreto, per i valori limite di emissione e per le prescrizioni vale quanto previsto nel Piano per il Risanamento della Qualità dell'Aria regionale a cui le vigenti autorizzazioni generali si conformano;

CONSIDERATO che per gli stabilimenti in cui sono presenti anche impianti o attività a cui l'autorizzazione generale non si riferisce, il gestore deve presentare domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 269 del d.lgs. 152/06 e s.m.i.;

CONSIDERATO, inoltre, che il d.lgs. 128/2010 ha apportato modifiche al comma 3, dell'articolo 272, del d.lgs. 152/06, in merito alla data di scadenza delle autorizzazioni generali e viene stabilito che l'autorizzazione generale ha una durata di dieci anni dalla data di adesione anziché quindici anni, previsti nella precedente versione del suddetto articolo;

RITENUTO NECESSARIO, conseguentemente, modificare quanto indicato nell'ultimo punto del deliberato della D.G.R. 776/2008 nel quale veniva fissata in quindici anni la durata dell'autorizzazione generale degli impianti di cui alla parte II dell'Allegato IV alla parte V del d.lgs. 152/06 e fissare, per quanto sopra descritto, la durata di dette autorizzazioni in dieci anni;

CONSIDERATO che, per effetto delle modifiche apportate dal d.lgs. 128/10 al comma 3, dell'art. 272, del suddetto decreto, le autorizzazioni generali rilasciate agli impianti ed attività considerate a ridotto inquinamento atmosferico, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 luglio 1989 e del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1991 e conseguentemente quelle adottate ai sensi della D.G.R. n. 7104 del 5/09/96, il primo rinnovo deve essere effettuato entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della parte quinta del decreto legislativo 152/06 (29 aprile 2006);

TENUTO CONTO che la Regione con la D.G.R. n. 776 del 24/10/2008 ha dato luogo a tale rinnovo;



RITENUTO NECESSARIO, per quanto sopra, modificare quanto previsto dalla D.G.R. 776/08 in relazione alla scadenza delle precedenti autorizzazioni generali, rilasciate ai sensi della D.G.R. n. 7104 del 5/09/96, che ne prevedeva il primo rinnovo entro quindici anni dalla data di entrata in vigore della parte V del d.lgs. 152/2006, adeguandola all'attuale tempistica;

CONSIDERATO che i gestori degli impianti e delle attività di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 luglio 1989 e al decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1991 nonché alla D.G.R. n. 7104/96, devono procedere a presentare domanda di adesione all'autorizzazione generale secondo le modalità indicate dalla D.G.R. 776/08, utilizzando i relativi modelli per le specifiche tipologie di impianto;

TENUTO CONTO che, come stabilito al comma 3, dell'art. 272, del d.lgs. 152/06, modificato dal d.lgs. 128/2010, i soggetti autorizzati ai sensi delle suddette autorizzazioni generali presentano una domanda di adesione alla nuova autorizzazione, corredata dei documenti ivi prescritti, nei sei mesi che seguono al rinnovo o nei diversi termini stabiliti dall'autorizzazione stessa;

RITENUTO necessario indicare, vista la diversa tempistica inerente il rinnovo delle autorizzazioni generali stabilita dalla D.G.R. 776/08 e dall'attuale versione dell'art. 272 del d.lgs. 152/06, i termini entro i quali debbono essere presentate le domande di adesione alla nuova autorizzazione generale;

CONSIDERATO che, al fine di consentire il corretto svolgimento delle funzioni amministrative delle Province, per i gestori degli impianti e delle attività di cui al D.P.C.M. 21 luglio 1989 e al D.P.R. 25 luglio 1991 e alla D.G.R. n. 7104/96, è necessario stabilire un calendario di presentazione delle domande di adesione all'autorizzazione generale vigente;

RITENUTO che la tempistica sotto indicata è congrua alle finalità sopra descritte:

- per le autorizzazioni rilasciate prima del 4/09/96 le domande di adesione potranno essere presentate dal trentesimo giorno al novantesimo giorno dalla data di pubblicazione della presente deliberazione;
- per le autorizzazioni rilasciate dal 4/09/96 al 31/12/2001 le domande di adesione potranno essere presentate dal novantunesimo giorno al centoottantesimo giorno dalla data di pubblicazione della presente deliberazione;
- per le autorizzazioni rilasciate dal 1/01/2002 al 29/04/2006 le domande di adesione potranno essere presentate dal centottantunesimo giorno al duecentosettantesimo giorno dalla data di pubblicazione della presente deliberazione;



la Provincia dalla data di presentazione della domanda di adesione all'autorizzazione generale nel tempo di sessanta giorni darà conferma/diniego di autorizzazione e nell'arco di detto periodo l'esercizio può essere continuato;

- le autorizzazioni rilasciate in date successive a quelle sopra indicate dovranno essere rinnovate trascorsi dieci anni dalla data di rilascio e le domande di adesione all'autorizzazione generale dovranno essere presentate, secondo le tempistiche e le modalità indicate dalla D.G.R. 776/08, almeno quarantacinque giorni prima della scadenza di detto periodo;

TENUTO CONTO che sono state recepite le osservazioni tecniche delle Province espresse nel corso dell'incontro svolto il 21 marzo 2011;

all'unanimità.

DELIBERA

le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

1) di approvare il seguente calendario per la presentazione delle domande di adesione alla nuova autorizzazione generale di cui alla D.G.R. n. 776 del 24/10/2008 da parte dei gestori degli impianti e delle attività di cui al D.P.C.M. 21 luglio 1989 e al D.P.R. 25 luglio 1991 e alla D.G.R. n. 7104/96;

- per le autorizzazioni rilasciate prima del 4/09/96 le domande di adesione potranno essere presentate dal trentesimo giorno al novantesimo giorno dalla data di pubblicazione della presente deliberazione;

- per le autorizzazioni rilasciate dal 4/09/96 al 31/12/2001 le domande di adesione potranno essere presentate dal novantunesimo giorno al centoottantesimo giorno dalla data di pubblicazione della presente deliberazione;

- per le autorizzazioni rilasciate dal 1/01/2002 al 29/04/2006 le domande di adesione potranno essere presentate dal centoottantunesimo giorno al duecentosettantesimo giorno dalla data di pubblicazione della presente deliberazione;

la Provincia dalla data di presentazione della domanda di adesione all'autorizzazione generale nel tempo di sessanta giorni darà conferma/diniego di autorizzazione e nell'arco di detto periodo l'esercizio può essere continuato;



362 - 8 AGO. 2011 R

- le autorizzazioni rilasciate in date successive a quelle sopra indicate dovranno essere rinnovate trascorsi dieci anni dalla data di rilascio e le domande di adesione all'autorizzazione generale dovranno essere presentate, secondo le tempistiche e le modalità indicate dalla D.G.R. 776/08, almeno quarantacinque giorni prima della scadenza di detto periodo;

2) di stabilire, ai sensi del comma 3, dell'articolo 272, del d.lgs. 152/06, modificato dal d.lgs. 128/2010 che l'autorizzazione generale si applica a chi vi ha aderito, anche se sostituita da successive autorizzazioni generali, per un periodo pari a dieci anni successivi all'adesione;

3) di modificare la D.G.R. n. 776 del 24/10/2008 in relazione alla durata dell'autorizzazione generale degli impianti di cui alla parte II dell'Allegato IV alla parte V del d.lgs. 152/06 da quindici a dieci anni .

La presente deliberazione sarà trasmessa ad Arpa Lazio, alle Amministrazioni Provinciali che ne daranno ampia informazione alle associazioni di categoria territorialmente competenti e pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

LA PRESIDENTE: F.to Renata POLVERINI
IL SEGRETARIO: F.to Paolo IACONIS

ROMA 09 AGO. 2011

